



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

I.E.

### Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 118 del Registro

Del 25.9.2014

**OGGETTO:** Atto di citazione Sig.ri Lo Brutto Ignazio e Sallia Angelica Maria genitori del minore Lo Brutto Gaetano/ Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio.

**ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 13,57 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
<b>1 - AMATO PAQUALE</b>	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 - BALISTRERI DANIELE</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 - VINCI AGATA</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4 - DI MICELI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 - SALERNO VINCENZO</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta d.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali:

Premesso che:

In data 28.07.2014, con prot. n.22462, è stato notificato al Comune atto di citazione avanti il Tribunale di Agrigento dai Sig.ri Lo Brutto Ignazio e Sallia Angelica Maria, che agiscono nella qualità di esercenti la potestà sul minore Lo Brutto Gaetano, contro il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal minore Lo Brutto Gaetano in data 17/8/2010 alle ore 14.30 circa presso la villetta comunale sita in Via De Santis, urtando con la gamba destra contro i supporti in ferro di un panchina divelta;

Detti danni, a detta degli odierni attori ammontano a complessivi di € 50.514,00;

Esaminato il ricorso introduttivo del giudizio;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Considerata la necessità e l'urgenza al fine di evitare gravi danni all'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

#### **Propone**

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;


Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.


Il Proponente  
dott.ssa M.G. Marino



Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;  
data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa M. G. Marino



**Avvocato**  
**Maria Luisa Spoto**  
Via Garibaldi, n. 304  
92021 Aragona  
Tel. 0922/36627 Cell. 338-5933336  
P.Iva: 02566660847  
*e-mail: spotomarialuisa@libero.it*

*Copione O. l. c.  
uff. Spoto (originale  
a Spoto)*

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
**PROT. N. 0022462**  
del 28/07/2014



**TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO**

**ATTO DI CITAZIONE**

Nell'interesse dei sigg.ri **LO BRUTTO IGNAZIO**, nato il 29/08/1973 a Palma di Montechiaro – C.F. LBRGNZ73M29G282T – e **SALLIA ANGELICA MARIA**, nata il 25/12/1976 ad Agrigento - C.F. SLLNLC76T65A089C - che agiscono nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore **Lo Brutto Gaetano**, nato a Licata il 03/02/2002 – C.F. LBRGTN02B03E573J -, tutti residenti in Palma di Montechiaro, via Sciacca n. 16, rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'avv. Maria Luisa Spoto (SPTMLS79B55A089T) ed elett.te dom.ti presso il suo studio sito in Aragona, via Garibaldi n. 304, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti contatti: tel. e Fax: 0922/36627 – marialuisaspoto@avvocatiagrigento.it (PEC)

**Attori**

**CONTRO**

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, (codice fiscale e partita Iva 81000070847), in persona del Suo Sindaco pro-tempore, presso il Palazzo del Municipio, Via Fiorentino 89 – Palma di Montechiaro

**Convenuto**

**PREMESSO CHE**

In data 17/08/2010, alle ore 14.30 circa, il minore Lo Brutto Gaetano si trovava presso una villa comunale sita in Via De Santis nel Comune di Palma di Montechiaro, unitamente ad altri ragazzi ed anche alla sorella maggiore Lo Brutto Kimberly (nata a Licata il 21/07/99).

Il bambino, che si trovava a giocare a calcio con altri coetanei nella predetta Villa comunale, in procinto di prendere il pallone, andava a sbattere con la gamba destra contro i supporti in ferro di una panchina divelta e non adeguatamente segnalata e protetta, posta nelle adiacenze ove i bambini stavano giocando, procurandosi una ferita lacero contusa.

Prontamente soccorso sia dalla sorellina che da un signore, tale Zarbo Giuseppe, che si trovava presso la Villa e che aveva assistito all'incidente, venivano chiamati i genitori che abitavano all'epoca nelle vicinanze.

Lo Brutto Gaetano veniva accompagnato dal padre presso il P.S. dell'ospedale di Licata ove il minore, a causa dell'ampia ferita lacero-contusa riportata, veniva visitato, medicato e gli veniva



effettuata una sutura della ferita presso il reparto ortopedico e posizionata doccia gessata al ginocchio per poi essere dimesso con prognosi di giorni 30.

Dopo l'evento traumatico, i genitori iniziarono a notare dei comportamenti anomali del bambino, caratterizzati da nervosismo, irritabilità, difficoltà di concentrazione, cambiamenti repentini dell'umore accompagnati da crisi di pianto, difficoltà linguistiche (balbuzie), paura immotivata, tanto che gli stessi decisero di rivolgersi al dr. Principato che, dopo una serie di controlli ed accertamenti diagnostici, poté concludere che il bambino fosse affetto da "disturbo depressivo maggiore con episodi singoli con manifestazioni melanconiche" rapportati al sinistro.

Da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente psico-fisici, come indicato nella relazione medico-legale del Dr. Filippo Provenzani che, ha riconosciuto in capo al minore Lo Brutto Gaetano, un danno biologico con percentuale del 15%, oggi ridotti al 14% e, pertanto, possono quantificarsi nella complessiva somma di € 50.514,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, così suddivisa: € € 45.274,00 per danno biologico derivante dai postumi invalidanti con percentuale pari al 14%; € 2.880,00 quale diaria per 30 gg. per l'incapacità temporanea assoluta, € 1.200,00 quale diaria per 25 gg. per l'incapacità temporanea al 50%; € 360,00 quale diaria per 15 gg. per l'incapacità temporanea al 25%, € 400,00 per spese mediche documentate.

Con lettera del 01/06/2011, gli odierni attori chiedevano, al Comune di Palma di Montechiaro, l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia; richiesta reiterata con raccomandata A/r in data 12/04/2013 ed in data 08/10/2013.

Ma malgrado quanto sin qui dedotto, il Comune di Palma di Montechiaro non ha provveduto, a tutt'oggi, né a dare riscontro alle richieste di risarcimento e, di conseguenza, a risarcire i danni causati agli attori nella qualità.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Palma di Montechiaro, ente proprietario della Villa comunale ove si è verificato il sinistro de quo.

Entro la nozione generica di "danno da cose in custodia" rientrano una serie innumerevole di fattispecie di notevole rilevanza pratica.

Per "cose in custodia" si intendono tutti quei beni che sono nella disponibilità di un determinato soggetto, il quale avendone, appunto la disponibilità materiale e giuridica, deve esercitare sulle stesse il controllo e a vigilanza affinché non arrechino danno ad altri.



Ne consegue che, quando una cosa che è nella disponibilità di un determinato soggetto cagiona danni a terzi, allora colui che ha la custodia della cosa medesima risponderà del danno patito dal terzo.

Si tratta di una forma cosiddetta di responsabilità oggettiva, dove cioè il Legislatore ha ritenuto la sussistenza della colpa in capo al custode per il danno, a meno che questi non dimostri che esso è avvenuto per caso fortuito, ossia a causa di un evento sottratto alla sua possibilità di intervento.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Tuttavia, questa responsabilità incorre in un limite che risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito: il convenuto, per liberarsi dall'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale e che, potendo consistere nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo, infatti *“per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 c.c., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perchè se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass.Civile 2563/2009), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 c.c. da valutare dal giudice di merito (Cass. Civile 11227/2008)”*. Quindi, poichè funzione dell'art. 2051 c.c. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass.Civile 4279/2009 e 20317/2005) e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l'evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso improprio da parte del terzo o del danneggiato della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell'anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass.Civile 15429/2004) sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).”



Nel caso de quo è incontroverso che l'evento dannoso occorso a Lo Brutto Gaetano è stato cagionato dalla presenza di una panchina divelta presente nella villa comunale, dato inconfutabile anche sulla base delle foto allegate, dovute soprattutto alla cattiva manutenzione del bene comunale in tutti i suoi aspetti.

Pertanto, nel caso di infortunio avvenuto presso una Villa comunale, il Comune ha l'obbligo di risarcire il danno a meno che non riesca a dimostrare l'utilizzo imprevedibile di quanto in esso presente da parte degli utenti.

Alla luce di detto rinnovato indirizzo della giurisprudenza di legittimità appare del tutto evidente, nella fattispecie de qua, la totale responsabilità della pubblica Amministrazione convenuta, ed il conseguente diritto degli attori ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente di cui è causa (*Cassazione - Sezione terza - sentenza 21 maggio - 22 settembre 2009, n. 20415*)

Infatti, giova richiamare la massima di tale ultima sentenza che nel disciplinare un caso simile a quello incorso agli odierni attori così statuisce “ *i Comuni sono responsabili dei danni provocati ai bambini e agli adulti dall'uso scorretto dei divertimenti collocati nell'area dei parchi gioco. La responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile da parte del Comune è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia. I Comuni devono, con cartelli appositi, mettere in guardia dai pericoli collegati all'uso improprio dei parco giochi. Perché il Comune riesca a dimostrare di non essere responsabile del danno causato dall'uso di un impianto di cui era custode non è sufficiente che provi le buone condizioni dello stesso e l'uso improprio dell'impianto ma occorre che dimostri come l'utilizzazione da parte di bambini e adulti fosse assolutamente inusuale*”.

L'art. 2051 c.c., pone, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore. Mentre a carico del danneggiato grava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito; ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 2075/2002).

Ad ogni modo, ciò che può risultare certo e consolidato è l'assunto, già da lungo tempo sostenuto dalla più autorevole dottrina, secondo cui “al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia e del trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa” (*Vincenzo Carbone, Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., in Corriere Giuridico, 2006, 4, 462; V. le opinioni già espresse da: Alpa-Bessone, La responsabilità Civile, Milano, 1980, 2; Rodotà, Il problema della responsabilità*



civile, Milano, 1975, 153 ss.; Geri, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovine di edificio*, Milano, 1974, 74; Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, 100)

Orbene, nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il le condizioni di pericolo della panchina completamente divelta ed il verificarsi dell'evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale.

Infatti, in ordine alla responsabilità dell'evento lesivo non vi è dubbio sulla condotta colposa del Comune di Palma di Montechiaro che, al fine di evitare danni agli utenti della villetta, avrebbe dovuto provvedere alla rimozione, alla riparazione o alla sostituzione delle panchine divelte, tutt'oggi presenti, nonostante la segnalazione dell'evento dannoso, tanto che la stessa panchina non risulta nemmeno transennata.

Non può d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dal minore e la circostanza che lo stesso sia rovinosamente caduto sbattendo contro i supporti in ferro di una panchina divelta presente nella Villa Comunale in questione. Pertanto, l'onere probatorio incombente sugli odierni attori va ritenuto pienamente assolto, sebbene gli istanti sin dal presente atto chiedono ammettersi prova per testi sulle circostanze riportate nella narrativa che precede.

Inoltre, in via del tutto subordinata, la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Laddove, l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di Palma di Montechiaro, posto per l'appunto dall'art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa.

L'odierno ente convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione della Villa Comunale e di tutto ciò in esso ricompreso, ha, altresì, colposamente omissso di segnalare lo stato di pericolo presente ove si è verificato il sinistro.

E' consolidata affermazione dei giudici di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'**art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo.** Tanto premesso ed esposto, gli attori, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi,

#### CITANO

**II COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, (codice fiscale e partita Iva 81000070847), in persona del Suo Sindaco pro-tempore, presso il Palazzo del Municipio, Via Fiorentino 89 – Palma



di Montechiaro, a comparire dinanzi Tribunale di Agrigento, nota sede di Via Mazzini, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del 16/01/2015 ore di rito – con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Agrigento, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, così provvedere:

“Accertato e dichiarato ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. che l'incidente de quo è da ascrivere a responsabilità esclusiva del Comune di PALMA DI MONTECHIARO (quale ente proprietario della Villa Comunale) e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione e cura del predetto bene comunale, cagionando così danni agli attori nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Lo Brutto Gaetano, condannarsi il Comune di PALMA DI MONTECHIARO al pronto pagamento a favore degli attori della complessiva somma di € 50.514,00 per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio, o quella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo.

Con vittoria dei compensi di causa”.

#### Voglia l'Ill.mo Tribunale di Agrigento:

Ammettere prova testimoniale con i sigg.ri Zarbo Giuseppe, (nato in Germania il 09/03/73 e residente in Palma di Montechiaro alla via Licata n. 48) e Lo Brutto Kimberly (nata a Licata il 21/07/99 e residente in Palma di Montechiaro alla via Sciacca n. 16), per riferire in ordine alle seguenti circostanze:

- 1) “Vero è che in data 17/08/2010, alle ore 14.30 circa, il minore Lo Brutto Gaetano si trovava presso una villa comunale sita in Via De Santis nel Comune di Palma di Montechiaro, unitamente ad altri ragazzi ed anche alla sorella maggiore Lo Brutto Kimberly”;
- 2) “Vero è che il bambino, che si trovava a giocare a calcio con altri coetanei nella predetta Villa comunale, in procinto di prendere il pallone, andava a sbattere con la gamba destra contro i supporti in ferro di una panchina divelta e non adeguatamente segnalata e protetta, posta nelle adiacenze ove i bambini stavano giocando, procurandosi una ferita lacero contusa”;
- 3) “Vero è che prontamente soccorso sia dalla sorellina che da un signore, tale Zarbo Giuseppe, che si trovava presso la Villa e che aveva assistito all'incidente, venivano chiamati i genitori che abitavano all'epoca nelle vicinanze”;
- 4) “Vero è che Lo Brutto Gaetano veniva accompagnato dal padre presso il P.S. dell'ospedale di Licata ove il minore, a causa dell'ampia ferita lacero-contusa riportata, veniva visitato, medicato e



gli veniva effettuata una sutura della ferita presso il reparto ortopedico e posizionata doccia gessata al ginocchio per poi essere dimesso con prognosi di giorni 30”

Si chiede, altresì, che venga sentito come teste il Dr. P. Principato, psicologo, che ha avuto in cura il minore, dopo l'evento traumatico, per riferire sulla consulenza psicologico-clinica dallo stesso effettuata e sulle conclusioni diagnostiche a cui è pervenuto anche in riferimento al nesso causale.

Si chiede, ove necessaria, la nomina di CTU medico legale che possa accertare i postumi psicofisici permanenti derivanti a Lo Brutto Gaetano.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

1. Copia lettera del 01/06/2011;
2. Copia lettera del 12/04/2013;
3. Copia lettera dell'08/10/2013;
4. Copia referto P.S. n. 020367 del 17/08/10;
5. Copia relazione di consulenza del 17/08/10;
6. Copia certificato del 20/08/10;
7. Copia certificato del 26/08/10;
8. Copia certificato del 01/09/2010;
9. Copia certificato del 07/09/2010;
10. Copia certificato del 27/09/2010;
11. Copia consulenza psicologico-clinica del Dr. Principato del 16/03/2011 con allegati;
12. Copia relazione di consulenza tecnica Dr. F. Provenzani del 21/03/2011.
13. Copia comunicazione di compenso del 16/03/2011;
14. N. 7 foro del 18/08/2010

Con espressa e formale riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni.

A norma del d.p.r. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della presente causa è di € **50.514,00**, e che l'importo del contributo unificato è pari ad Euro € 518,00

Aragona, 18/07/11

**Avv. Maria Luisa Spoto**





## PROCURA

I sottoscritti **LO BRUTTO IGNAZIO**, nato il 29/08/1973 a Palma di Montechiaro – C.F. LBRGNZ73M29G282T – e **SALLIA ANGELICA MARIA**, nata il 25/12/1976 ad Agrigento – C.F. SLLNLC76T65A089C – che agiscono nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore **Lo Brutto Gaetano**, nato a Licata il 03/02/2002 – C.F. LBRGTN02B03E573J -, tutti residenti in Palma di Montechiaro, via Sciacca n. 16, revocando ogni precedente incarico, delegano a rappresentarli e difenderli nella presente procedura, fasi e gradi ulteriori, e nell'eventuale procedimento esecutivo ed eventuali opposizioni, con ogni più ampia facoltà di Legge, l'Avvocato Maria Luisa Spoto del Foro di Agrigento, anche per atti di natura sostanziale, ivi compresi i poteri di farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettare siffatta rinuncia, conciliare, transigere, incassare e validamente quietanzare, proporre ricorsi, reclami, appelli, anche in via incidentale, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, richiedere tutte le intavolazioni, prenotazioni, annotazioni, relative o comunque connesse alla presente procedura, nonché di costituire procuratori, domiciliatari e farsi sostituire.

A tal fine, eleggiamo domicilio presso il suo studio legale sito in Aragona, via Garibaldi n. 304.

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere stati informati, con separato atto, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto dall'art. 4 co. 3 del D.lgs. n. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, come da separata informativa, esprimiamo consenso al trattamento dei dati personali e ne autorizzo il trattamento ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003.

Aragona, li 18/07/2011,

Lo Brutto Ignazio

Sallia Angelica Maria

Vere ed autentiche

Avv. Maria Luisa Spoto  
Maria Luisa Spoto



**Tribunale di Agrigento**  
**Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni**  
**Relata di Notifica**

L'anno 2014, il giorno 24 del mese di luglio

A richiesta dell'Avv. Maria Luisa Spoto. Io Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento, ho notificato il su esteso atto a:

- 1) **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, in persona del Suo Sindaco pro-tempore, presso il Palazzo del Municipio, Via Fiorentino 89 – Palma di Montechiaro,

mezzi del Servizio Postale  
Racc. A.R. spedita dalla Succ. B.C. di Agrigento.  
Ass. U.N.E.P.  
(Dott. Corrado Barone)

AGRIGENTO  
GIUDIZIALE  
Corrado Barone




Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .

data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. R. Zarbo



### **La Giunta**

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### **Delibera**

Di costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Agrigento dai Sig. ri Lo Brutto Ignazio e Sallia Angelica Maria, nella qualità di genitori del minore Lo Brutto Gaetano, contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;




Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Stante l'urgenza poiché l'udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 16/01/2015, con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO  IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

**Il Segretario Generale del Comune,**

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.9.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 25.9.2014

IL SEGRETARIO GENERALE 